



COMUNE DI TROVO

PROVINCIA DI PAVIA
Tel. 0382/928051 Fax. 0382/930854
comune.trovo@pcc.regione.lombardia.it

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N.
285/1992
AL FONDO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI TROVO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Servizi di Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Trovo, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, titolari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente. Tale previsione non potrà superiore a € 500,00 per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo, e sarà determinata dalla Giunta Comunale, annualmente, anche in relazione al numero delle persone beneficiarie.

3. Entro il 10 dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce in via definitiva la somma da destinare alla previdenza complementare, individuando, per ogni operatore, l'importo da destinare.
4. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Servizio di Polizia Locale del Comune, e del personale effettivamente in servizio.
5. Il Servizio Personale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale comunica al Responsabile del Servizio Personale l'entità delle risorse rimosse nell'anno precedente relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza del personale per le procedure di competenza.
2. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa, a cura del Settore Contabile.
3. Successivamente, il Servizio Personale, con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
4. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di Settembre dell'anno successivo quello di riferimento.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Trovo ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Trovo, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare le norme contrattali di riferimento vigenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.